



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO

Roma, data del protocollo

DIREZIONI CENTRALI

DIREZIONI REGIONALI VF

COMANDI VF

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

OGGETTO: Pianificazione di emergenza “grandi dighe” – indicazioni operative finalizzate alla gestione degli iter procedurali previsti dalla Direttiva P.C.M. 08/07/2014.

Il Gabinetto del Ministro dell'Interno con nota n. 14520/133 (110), protocollo n. 56255 del 18/08/2021 (allegata in copia), a seguito di interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, ha posto in evidenza la tematica riguardante l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui sono presenti grandi dighe.

Al riguardo, tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva P.C.M. 08/07/2014 “*Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe*” (di seguito denominata *Direttiva “dighe”*), al fine di assicurare indicazioni omogenee alle strutture centrali e territoriali del CNVF, si evidenziano alcuni aspetti di carattere generale utili, per quanto di competenza, a consentire la più rapida definizione degli iter procedurali previsti dalla normativa in argomento, anche nell'ambito di eventuali attività di supporto alle Prefetture, con particolare riferimento all'inquadramento generale del contesto di rischio connesso alla presenza di grandi dighe, ai Documenti di Protezione Civile (DPC), ai Piani di Emergenza Dighe (PED), ai piani discendenti del CNVF e alle ulteriori indicazioni operative connesse con l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di piani territoriali di protezione civile.

## 1. Generalità

Vengono definite “grandi dighe” quelle strutture di ritenuta che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1'000'000 di metri cubi, così come previsto dall'art. 1 del decreto-legge del 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, ed il cui elenco completo è disponibile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

La citata *Direttiva “dighe”*, definisce le procedure e le attività di gestione dell'emergenza finalizzate alla sicurezza delle dighe e dei territori a valle.

In particolare, essa intende:

- stabilire le condizioni di attivazione delle fasi di allerta;
- definire le azioni conseguenti all'attivazione delle fasi di allerta medesime;
- stabilire i legami funzionali e procedurali tra i vari soggetti coinvolti;
- individuare i soggetti istituzionalmente preposti alla predisposizione dei piani di emergenza delle dighe.

Di fatto, le disposizioni della *Direttiva “dighe”* si attuano attraverso la redazione di due distinti documenti: il Documento di Protezione Civile (DPC) e il Piano di Emergenza della Diga (PED).

Il DPC è un documento predisposto dall'Ufficio Tecnico Dighe competente per il territorio, con il concorso dell'Autorità Competente per l'alveo di valle, della Protezione Civile Regionale, del Gestore e



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO

approvato dal Prefetto. Esso è finalizzato ad assicurare la gestione coordinata, programmata e sicura di ogni situazione di rischio legata alla presenza di una diga nel territorio, prevedendo gli interventi nei casi di ipotetico collasso dell'invaso, cosiddetto rischio diga, nonché di rilasci molto abbondanti di acqua o del propagarsi di un'onda di piena, cosiddetto rischio idraulico a valle.

Il DPC costituisce il quadro di riferimento per la redazione del PED relativo ai territori che possono essere interessati dagli effetti derivanti dalla presenza della diga.

Secondo quanto previsto nella *Direttiva "dighe"*, il Prefetto notifica il DPC approvato al Gestore e ne trasmette copia all'Ufficio Tecnico Dighe, all'Autorità Idraulica, alla Protezione civile Regionale, al Centro Funzionale decentrato, alla Provincia, al Comune nel cui territorio è ubicata la diga ed a quelli eventualmente interessati dall'evento, nonché al Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.

Si fa osservare che la *Direttiva "dighe"* prevede che nel DPC, per ciascun impianto di ritenuta, siano specificate le condizioni per l'attivazione, da parte del gestore, delle fasi di allerta, le quali sono differenziate in relazione agli eventi temuti ed allo stato della diga.

In particolare, per quanto riguarda il "rischio diga", sono definite fasi di: Preallerta, Vigilanza rinforzata, Pericolo, Collasso. All'attivazione di ciascuna delle suddette fasi di allerta per "rischio diga" la *Direttiva "dighe"* fa corrispondere una specifica azione conseguente.

Per quanto riguarda, invece, il "rischio idraulico a valle" sono definite le fasi di: Preallerta e Allerta. Anche in questo caso, all'attivazione di ciascuna delle suddette due fasi corrispondono delle specifiche azioni conseguenti.

Il PED è un documento predisposto e approvato dalla Regione in accordo con le Prefetture che definisce le fasi operative e le attività che il sistema di Protezione Civile deve intraprendere per gestire in maniera coordinata e pianificata gli eventuali pericoli legati alle dighe. Esso è predisposto in collaborazione con i Comuni coinvolti. Le Prefetture concorrono a detta pianificazione per ciò che riguarda gli aspetti connessi con le attivazioni in emergenza delle strutture statali del territorio di competenza e, quindi, anche del CNVF in conformità a quanto previsto dal previsto dal D.Lgs. n. 1 del 2.1.2018 "Codice della Protezione civile".

I Comuni eventualmente interessati da "rischio diga" e/o "rischio idraulico a valle" devono prevedere nel proprio piano di emergenza comunale (PPC) una sezione dedicata alle misure da adottare in relazione alle diverse fasi di allertamento e tali misure dovranno essere congrue con il PED.

In caso di eventi che richiedono l'impiego di mezzi e risorse straordinarie e, eventualmente, che interessino più regioni, il Dipartimento di Protezione Civile e le Regioni attuano l'ormai consolidato modello organizzativo nazionale a supporto di quello regionale e/o comunale.

Le Regioni trasmettono il PED al Dipartimento di Protezione Civile.

I PED devono essere verificati con periodiche esercitazioni secondo quanto previsto dalla "Circolare riguardante la programmazione e l'organizzazione delle attività addestrative di Protezione civile" prot. n. DPC/EME/0041948 del 28 maggio 2010.

## 2. Indicazioni operative

A seguito della trasmissione da parte del Prefetto al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa Civile di copia del Documento di Protezione Civile, la Direzione Centrale per l'Emergenza provvederà a inoltrare lo stesso alle strutture territoriali del CNVF che definiranno l'attivazione dei vigili del fuoco nell'ambito dei Piani di Emergenza Dighe.

Si mette in evidenza che, più in particolare, le Direzioni Regionali:

- predisporranno "piani di intervento" discendenti in modo da assicurare sinergie con le strutture di protezione civile regionale, in forma coordinata con i Comandi dipendenti;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO

- assicureranno attività di raccordo e coordinamento dei Comandi di pertinenza anche per gli aspetti di omogeneità di impiego dei sistemi informativi cartografici da parte del personale TAS.

Altresì, i Comandi:

- si relazioneranno con le Prefetture competenti per territorio, assicurando in tali sedi la massima collaborazione per la completa definizione della procedura di attivazione delle strutture di soccorso in ambito provinciale per le varie fasi di allerta previste in relazione a ciascuno scenario di emergenza;
- predisporranno “piani di intervento” discendenti in modo da assicurare sinergie con le strutture di protezione civile provinciali/Città metropolitane, d'ambito e comunali;
- seguiranno le attività di aggiornamento e di coordinamento dei propri piani con quanto previsto dal PED predisposto ed approvato da ciascuna Regione interessata;
- svilupperanno in particolare il modello di intervento come previsto al punto 2.4 della Direttiva PCM 30 aprile 2021 e della nota attuativa della Direzione Centrale Emergenza n. 23338 del 13/07/2021 contenente le prime indicazioni tecniche per le attività di competenza del CNVF, con particolare riguardo all'allertamento, alla prontezza operativa, agli scenari di rischio, all'organizzazione del soccorso, al coordinamento con altre componenti del sistema di protezione civile, alla definizione delle aree di emergenza, alla logistica, al presidio territoriale nonché al censimento dei danni conseguenti agli eventi calamitosi; la risposta operativa nell'ambito del PED sarà comunque pianificata prioritariamente in funzione delle infrastrutture (es. centri abitati, infrastrutture viarie, strutture sensibili) e della popolazione potenzialmente coinvolte negli scenari. Tali elementi risulteranno utili anche ai fini della restituzione cartografica delle informazioni rilevanti da utilizzare per la gestione dell'emergenza, evidenziando in particolare i siti di specifico interesse VF (centri di raccolta e smistamento risorse, campi base, PCA, aree di ammassamento, ecc..). Le restituzioni cartografiche dovranno poi essere riportate sul Geoportale VF con le indicazioni operative che saranno successivamente fornite dalla Direzione Centrale Emergenza.

Al fine di perseguire i citati obiettivi di uniformità e appropriatezza, i Direttori Regionali e i Comandanti provinciali, tramite le Direzioni Regionali territorialmente competenti, assicureranno l'attuazione di quanto indicato, riferendo eventuali problematiche alla Direzione Centrale per l'Emergenza che garantirà le attività di supporto mediante un apposito gruppo di lavoro incaricato.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO  
(PARISI)

Firmato digitalmente ai sensi di legge